

## ISTITUTI EDUCATIVO - ASSISTENZIALI

Con lettera circolare n. 733/71 del 26.2.1971, diretta ai Membri della C.E.I., la Segreteria Generale portava a conoscenza la seguente nota, con allegati, offerta come un aiuto "per valutare adeguatamente la gravita' di certe situazioni e per procedere ad eventuali azioni correttive ove se ne riveli il bisogno".

Si ha motivo di temere che la perquisizione ordinata da un magistrato per 286 Istituzioni Assistenziali della provincia di Roma, e che ha creato perplessita' nel settore assistenziale ed e' destinata ad avere dolorose ripercussioni sull'opinione pubblica, potrebbe ripetersi in altre province d'Italia, perche' la medesima denuncia e' stata presentata contemporaneamente a tutti i tribunali.

I problemi che emergono da questa situazione rivestono una delicatezza particolare, sia per i rapporti con l'autorita' civile, sia per i riflessi d'opinione pubblica nell'ambiente in cui le istituzioni operano, sia sugli stessi assistiti.

A prescindere da qualunque giudizio di merito - per la situazione di Roma prematuro - non si puo' fare a meno di notare che questo atto costituisce una presa di posizione nei confronti delle opere assistenziali cattoliche.

Appare quindi quanto mai necessario, urgente e indilazionabile:

- preoccuparsi dello stato delle diverse istituzioni assistenziali, e ingiungere a quelle che risultino carenti di mettersi in regola con le disposizioni legali:

a) per quanto riguarda la "dichiarazione di idoneita'" da rilasciarsi dal l'ONMI;

b) per quanto riguarda la trasmissione degli elenchi dei minori adottabili al tribunale dei minorenni;

- avere a disposizione dei rappresentanti legali perche' siano salvaguardati i diritti costituzionali degli "inquisiti" a norma del nuovo testo del Codice di procedura penale (Legge 5 dicembre 1969, n. 932);

- interessare le Commissioni diocesane per l'assistenza, che dovevano essere costituite in seguito alla lettera del Cardinale Segretario di Stato al Cardinale Presidente della C.E.I.

Pertanto tutte le istituzioni assistenziali per minori, anche diurne e comprese le scuole materne (1), che non abbiano acquisito questa dichiara-

---

(1) Con la "Precisazione" in data 10.III.1971 e' stato ricordato che "Non sono soggette al riconoscimento di idoneita' a funzionare, ne' all'attivita' di vigilanza dell'O.N.M.I., quelle istituzioni che non hanno finalita' assistenziali, quali: Convitti nazionali e collegi similari, Seminari e Collegi con esclusiva finalita' della formazione religiosa, preventori vigilati, scuole materne che non richiedono espressamente il riconoscimento giuridico come istituzioni pubbliche di beneficenza".

Questa dichiarazione e' contenuta in una circolare della Presidente nazionale della O.N.M.I., On. Angela Gotelli, in data 13 Agosto 1970, N.850 - Servizio Ass. Prot, n.14360.

Occorre pertanto attenersi alla circolare dell'O.N.M.I.

zione da parte dell'O.N.M.I. devono farne richiesta al piu' presto, con domanda inviata all'O.N.M.I. Provinciale per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone copia.

Si ricorda che la trasmissione dell'elenco dei minori, ricoverati in istituti, al tribunale dei minorenni e' legalmente doveroso e che la non ottemperanza comporta di per se' un reato punibile con la reclusione. Detto elenco va percio' trasmesso subito e senza eccezioni.

Anche se l'azione in corso puo' apparire motivata da esigenze contingenti, cio' non esime dalla necessita' di aiutare gli istituti assistenziali di ogni tipo ad adeguarsi alle leggi e alle attuali esigenze assistenziali, procedendo immediatamente ad un accertamento in maniera tale da prendere i provvedimenti che si reputino necessari. Meglio prevenire che subire conseguenze che sarebbero deleterie non solo per le istituzioni carenti, ma per tutte le istituzioni che, nonostante le loro benemerienze, rischiano di venir accumulate a persone o ad istituzioni che non sono piu' in grado di operare in un settore cosi' delicato.

26 febbraio 1971.

#### ALLEGATI

Riportiamo per opportuna conoscenza:

- a) il testo del "mandato di perquisizione";
- b) gli articoli del codice cui si fa riferimento in questo documento;
- c) il testo di modifica apportato al Codice di procedura penale (art. 304 modificato con la legge n. 317 del 17 dicembre 1969).

#### *Allegato A*

Il testo del "mandato di perquisizione" consegnato dagli inquirenti negli Istituti di Roma e' del seguente tenore:

"Il pretore letti gli atti relativi alla denuncia di Santanera Francesco; ritenuto che nell'Istituto ..... si ha fondato motivo di ritenere che vi siano documenti relativi a reati previsti e puniti dagli art. 328 e 665 del Codice Penale, allo Stato delle indagini preliminari commessi da ignoti;

#### o r d i n a

l'esecuzione della perquisizione nei locali del suddetto istituto.

#### *Allegato B*

Dall'art. 328 del Codice Penale (*omissione o rifiuto di atti d'ufficio*) che, al 1 comma recita quanto segue:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 80.000".

Dall'art. 665 (agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati) che recita:

“Chiunque senza la licenza dell'autorità e senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzia di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura e' punito con l'arresto o con l'ammenda fino a Lire 40.000”.

L'art. 328 si riferisce al disposto sulla legge dell'adozione speciale che prescrive l'invio degli elenchi dei minori adottabili, mentre l'art. 665 si riferisce al disposto della legge dell'O.N.M.I. che prescrive che ogni istituzione o convivenza (assistenziale) per minori sia munita di regolare “dichiarazione di idoneità”.

#### *Allegato C*

Il “testo emendato” del Codice di procedura penale recita:

“L'articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento. Nomina del difensore).

“Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

“L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

“Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque essere utilizzate.

“Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

“Il giudice nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171”.

Si coglie occasione per ricordare come sia necessario procedere con sollecitudine alla costituzione delle Commissioni diocesane per l'Assistenza Sociale, e notificarne la composizione alla Segreteria della C.E.I. servendosi dell'apposito modulo (cfr. “Notiziario”, n. 12 del 30.X.1970, pag. 220).